



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 4/10/07

Protocollo: H1-2007-00430 26



AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI
PREVENZIONE VETERINARI
AA.SS.LL. REGIONE LOMBARDIA

e p.c. ALL' O.E.V.R. E
SEZIONE DI VIROLOGIA
c/o IZS BRESCIA

Oggetto: Misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria; modifica delle disposizioni di cui alla nota del Ministero della Salute DGSA.III/10168/P-I.8.d/108 del 11 settembre 2007

Il Ministero della Salute ha comunicato con nota DGSA.III/11356/P-I.8.d/108 del 3 ottobre u.s. che:

a) **gli allevamenti di svezzamento**, in deroga al divieto di cui al punto 1 del disposto in oggetto, **possono movimentare gli animali al di fuori della regione Lombardia**, alle seguenti condizioni:

- deve essere garantita la rintracciabilità dei volatili movimentati nell'ambito della filiera avicola rurale, in particolare:
 - i volatili che sono movimentati dall'incubatoio agli allevamenti di svezzamento e da questi al commerciante/rivenditore, devono essere accompagnati da regolare dichiarazione di provenienza (Mod.4);
 - i soggetti che esercitano l'attività di vendita nelle diverse sedi, in forma ambulante o itinerante, di volatili di specie sensibili, devono rilasciare, per ogni movimentazione, la relativa dichiarazione di provenienza (Mod. 4);
 - la rintracciabilità dei volatili deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della commercializzazione dei volatili;
- devono essere effettuati, con cadenza settimanale, i seguenti accertamenti sanitari con esito favorevole:
 - prelievo di sangue da 10 soggetti

➤ tamponi tracheali e cloacali da 10 anatre e da 10 oche
Tali controlli devono essere effettuati preferibilmente sugli animali presenti in azienda da più tempo o che sono rientrati da fiere e marcati.

- b) **I volatili ornamentali** di specie diverse dal pollame, sempre in deroga al divieto di cui al punto 1 del disposto in oggetto, possono essere movimentati in uscita dalla Lombardia;
Per il **solo pollame ornamentale** tale deroga è subordinata al rispetto delle condizioni previste al precedente punto a).
- c) Al punto 2 lettera c) del disposto in oggetto, il primo punto è così modificato: *“siano accasati in un allevamento o in un capannone o in una sezione di capannone.....”*

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Mario Astuti)

